

N. 00967/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00834/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 834 del 2014, proposto da:

Impresa Intergeos Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Feroci, Valeria Zambardi, con domicilio eletto presso Valeria Zambardi in Venezia, Dorsoduro, 3488/U - F.Ta Rio Novo;

contro

Comune di Castalguglielmo in Persona del Sindaco P.T.;

nei confronti di

Co.Ma.S. Srl Costruzioni Manutenzioni Stradali;

per l'annullamento

della determinazione del Servizio Area Tecnica n. 102 del 9.5.2014 con cui il Comune intimato aggiudicava in via definitiva l'appalto per il completamento degli itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistico ricettiva sovra comunale finalizzati alla fruizione e alla valorizzazione degli ambienti di pregio naturalistico ambientale e storico culturale lungo l'asta fluviale Tartaro - Canalbianco alla controinteressata, comunicata con nota prot n. 2744 del 12.5.2014; di tutti i verbali di gara; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato

che l'art. 118, II comma del DLgs n. 163/2006 sottopone l'affidamento in subappalto alla condizione, fra le altre, che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare: onde, peraltro, evitare che l'aggiudicazione avvenga in favore di un soggetto pacificamente sprovvisto dei necessari requisiti di qualificazione (con il conseguente rischio per l'amministrazione procedente che l'appaltatore così designato non onori l'impegno assunto, rendendo necessaria la ripetizione della gara) va interpretata nel senso che la dichiarazione in questione deve contenere anche l'indicazione del subappaltatore, unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario in ragione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (cfr. CdS, IV, 26.5.2014 n. 2675; V, 21.11.2012 n. 5900; VI, 2.5.2012 n. 2508);

che, dunque, per le suesposte considerazioni il ricorso è fondato e va accolto;

che le spese possono essere compensate, con eccezione del contributo unificato che va posto a carico della stazione appaltante.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato

Spese compensate, con eccezione del contributo unificato che è posto a carico della stazione appaltante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)